

Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza – PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

ALL. 5 ALLA DETERMINA A CONTRARRE

DISCIPLINARE DI GARA

**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DEL COMUNE
DI VIGOLZONE (PC)**

**PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO D'INFANZIA "L'ALBERO DEI SOGNI" DEL
COMUNE DI VIGOLZONE PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.07.2025**

CODICE CIG: 9297736E75

| | |
|-----------------------------|--|
| Stazione appaltante: | Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza <u>per conto del Comune di Vigolzone (PC)</u> |
| Procedura: | Appalto sottosoglia comunitaria, da aggiudicare tramite procedura di gara telematica negoziata, sottosoglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. d) e 36 c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. |
| Criterio di aggiudicazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 |

| | | |
|------------|--|----|
| 1. | PREMESSE | 3 |
| 2. | SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER) | 4 |
| 2.1 | REGISTRAZIONE DELLE DITTE | 5 |
| 3. | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 5 |
| 3.1 | DOCUMENTI DI GARA | 5 |
| 3.2 | CHIARIMENTI | 6 |
| 3.3 | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.) | 6 |
| 3.4 | COMUNICAZIONI..... | 7 |
| 4. | OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI | 7 |
| 5. | DURATA E OPZIONI..... | 9 |
| 5.1. | REVISIONE DEI PREZZI | 9 |
| 6. | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE..... | 10 |
| 7. | REQUISITI GENERALI | 11 |
| 8. | REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA..... | 12 |
| 8.1 | REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE | 12 |
| 8.2 | REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE | 12 |
| 8.4 | INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE | 13 |
| 8.5 | INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI | 13 |
| 9. | AVVALIMENTO | 14 |
| 10. | SOPRALLUOGO | 15 |
| 11. | SUBAPPALTO..... | 16 |
| 12. | GARANZIA PROVVISORIA..... | 16 |
| 13. | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 16 |
| 14. | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 18 |
| 15. | SOCCORSO ISTRUTTORIO | 20 |
| 16. | CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" | 21 |
| 16.1 | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE | 22 |
| 16.2 | DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO | 23 |
| 16.3 | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI..... | 25 |
| 16.3.1 | Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati..... | 25 |
| 17. | SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI..... | 28 |
| 18. | CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA" | 28 |
| 19. | CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA" | 29 |
| 20. | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... | 31 |
| 20.1 | CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA | 31 |
| 20.2 | METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA..... | 35 |
| 20.3 | METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI..... | 36 |
| 21. | SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 37 |
| 22. | COMMISSIONE GIUDICATRICE | 38 |
| 23. | APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE..... | 38 |
| 24. | VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE..... | 40 |
| 25. | AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | 40 |
| 26. | CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE | 41 |
| 27. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE..... | 42 |
| 28. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 42 |

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara (di seguito anche solo "il Disciplinare") contiene norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento, per conto del Comune di Vigolzone (nel prosieguo, anche "Comune"), della "GESTIONE DELL'ASILO NIDO D'INFANZIA "L'ALBERO DEI SOGNI" DEL COMUNE DI VIGOLZONE PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.07.2025", come meglio esplicitato nel Capitolato speciale ("il Capitolato") e negli altri elaborati costituenti la documentazione di gara.

In tal senso, con **determinazione a contrattare n. 355 del 24 GIUGNO 2022**, la Responsabile del Procedimento del Comune di Vigolzone, Rag. Elena Baiguera, ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (nel prosieguo, anche "SUA Provincia di Piacenza" o "SUA"), in forza e secondo le modalità previste dalla **Convenzione** sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, **registrata in data 17/01/2022 al n. 17** del Registro delle scritture private della Provincia di Piacenza. Pertanto, la procedura verrà espletata dalla SUA mentre il Comune stipulerà il contratto con l'aggiudicatario.

In particolare, le operazioni di apertura e verifica della documentazione, la raccolta della eventuale documentazione relativa ai sub-procedimenti di soccorso istruttorio e di anomalia delle offerte, nonché la redazione dei verbali di gara e le comunicazioni agli operatori economici fino alla fase della dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione verranno svolte a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, la SUA non procederà ad alcuna selezione delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici interessati, così che tutti gli operatori economici interessati sono automaticamente ammessi alla presentazione delle relative offerte.

Il presente servizio è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice") (per come integrato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76) e - per quanto applicabile - dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ("Regolamento") oltre che dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo paragrafo 3.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - anche in presenza di una sola offerta formalmente valida -

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente Disciplinare.

I **punti di contatto** della presente procedura sono:

- **STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**, con sede legale in Via Garibaldi, n. 50 – 29121 Piacenza – tel. 0523/7951, fax 0523/329830, email: provpc@provincia.pc.it, PEC: provpc@cert.provincia.pc.it, sito internet www.provincia.pc.it;
- **COMUNE DI VIGOLZONE (PC)**, con sede in Piazza Serena, 18, 29020 Vigolzone PC – Tel. 0523/872711 - Fax: 0523/872789 - mail: elena.baiguera@comune.vigolzone.pc.it - pec: comune.vigolzone@sintranet.legalmail.it - sito internet: <http://www.comune.vigolzone.pc.it>
- **Responsabile del Procedimento** (in seguito anche RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice: Rag. Elena Baiguera, Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e Pubblica Istruzione del Comune di Vigolzone.
- **Responsabile della Fase di Affidamento** (di seguito, anche "RFA"), ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice: Dott.ssa Giuliana Cordani, Titolare P.O. "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Piacenza.

Il bando di gara è pubblicato:

- Sul sito della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- All'Albo Pretorio del Comune di Vigolzone;
- Sulla piattaforma per gare telematiche SATER di Intercenter-ER, al link seguente: <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/>;
- Sul Sistema Informativo appalti Regione Emilia Romagna – SITAR

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la SUA si avvale, in forza dell'Accordo stipulato in data 12/09/2018 n. rep 805, prorogato al 31/12/2026 con DD n. 388 del 23/07/2021 (comunicato con nota registro di sistema SATER n. PI255478-21 del 27/07/2021), del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: "SATER"), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (di seguito "sito").

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, approvata dal Comune di Vigolzone con Determina a contrarre n. 355/2022, è composta dai seguenti documenti, oltre al presente Disciplinare ("**Allegato 5**"):

- ✓ Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice ("**Allegato 1**");

- ✓ Capitolato speciale d'appalto ("**Allegato 2**");
- ✓ Schema di Contratto ("**Allegato 3**");
- ✓ Avviso di manifestazione di interesse ("**Allegato 4**");
- ✓ Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ("**Allegato 6**");
- ✓ Modulo dichiarazioni integrative da rendere da parte delle consorziate esecutrici in caso di partecipazione di consorzio stabile ("**Allegato 7**");
- ✓ Modulo attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ("**Allegato 7 bis**")
- ✓ Modulo dichiarazione di avvalimento ("**Allegato 8**");
- ✓ Modulo "Offerta economica", da presentarsi da parte dei concorrenti ("**Allegato 9**").

La documentazione di gara è disponibile sul SATER.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente come precisato al successivo paragrafo 3.4, **entro le ore 18:00 del giorno 8/7/2022** (decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite in tempo utile prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né formulazioni difformi rispetto al presente paragrafo nonché al successivo paragrafo 3.4.

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER.

3.3 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, il Comune non ha proceduto alla redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) posto che l'esecuzione del presente appalto non comporta rischi interferenziali, i quali sono pertanto pari a € 0,00; l'esecuzione del servizio non comporta infatti reali rischi da interferenze tra il personale esterno ed il personale dell'impresa appaltatrice, poiché l'esecuzione dello stesso si svolgerà all'interno dei

locali dei quali la ditta avrà la piena disponibilità per l'intera durata dell'appalto.

Si precisa che tali rischi vanno comunque distinti da quelli propri dell'attività dell'appaltatore per l'esecuzione del presente appalto; l'appaltatore dovrà pertanto provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare, all'interno dell'offerta economica, gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

3.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici, ivi incluse le istanze di accesso documentale, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla SUA; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente affidamento in specifico ha per oggetto la gestione del nido d'infanzia del Comune di Vigolzone denominato "l'Albero dei Sogni", per numero 21 posti (con possibilità di frequenza a tempo pieno e parziale) per il periodo dal 01.09.2022 al 31.07.2022, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dotati di arredi ed attrezzature. Per maggiori dettagli, si rinvia al

Progetto di cui all'**Allegato 1** e alle modalità di esecuzione stabilite nel Capitolato di cui all'**Allegato 2**.

L'affidamento è pertanto individuato dal seguente CPV Principale: CPV 80110000-8: Servizi di istruzione prescolastica.

L'appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente in quanto tale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione del servizio. In considerazione dell'importo del presente appalto, non è comunque preclusa la partecipazione degli operatori di ridotte dimensioni, i quali – se del caso – potranno ricorrere anche agli strumenti di partecipazione offerti dal D.Lgs. 50/2016 (partecipazione in RTI, etc.).

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, si precisa che l'oggetto del presente appalto **non** è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie in quanto le prestazioni previste così come descritte in dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono di natura sostanzialmente omogenea. Pertanto, relativamente alla presente procedura, l'unico tipo di raggruppamento ammissibile per le ragioni sopra esposte, è quello di tipo orizzontale.

L'importo presunto dell'appalto è il seguente:

| Costo mensile bimbo tempo pieno (iva esclusa) | Numero bimbi previsto | Importo mensile (Iva esclusa) | Importo annuale (Iva esclusa) | Importo contrattuale (Iva esclusa) |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| € 694,6738 | 21 | € 14.588,15 | € 160.469,66 | € 481.408,97 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € 0,00 |
| Valore stimato dell'appalto per la durata contrattuale del servizio | | | | € 481.408,97 |

Tale importo – come meglio evidenziato nella tabella sopra riportata – è stato determinato prendendo a riferimento il costo mensile omnicomprensivo per l'erogazione del servizio pari a **€ 694,6738/mese riferito a ciascun bambino che fruisce a tempo pieno del servizio nido**, moltiplicato per il numero presunto di bambini (21 bambini a tempo pieno), importo moltiplicato ulteriormente per i mesi di durata contrattuale del servizio.

Come evidenziato nel Progetto di cui all'allegato 1 e nel Capitolato Speciale di Appalto di cui all'allegato 2, si precisa che – qualora il Minore frequenti part-time – il corrispettivo mensile erogato all'aggiudicatario sarà ridotto del 20% e conseguentemente sarà pari ad € 555,74/mese (Iva esclusa).

Il valore complessivo presunto dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nonché valore complessivo a base di gara per la sua intera durata, **è quindi pari a € 481.408,97.**

Si precisa che il costo orario del servizio è stato determinato al fine di ricomprendere il costo del personale nonché ogni altro costo necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto previsto nel Capitolato, ivi compresi i costi di gestione a carico dell'appaltatore.

L'importo soggetto a ribasso d'asta è il costo contrattuale per l'esecuzione del servizio pari a € **481.408,97 (oltre IVA di legge).**

L'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera**, stimati dal Comune in € **143.276,48 (su base annuale)** e in **€ 429.829,44 su base contrattuale** come meglio precisato al paragrafo 3.3 del Progetto di cui all'**Allegato 1**.

5. DURATA

La durata del contratto è pari a 3 (tre) anni scolastici decorrenti dal 01.09.2022 al 31.07.2025 ovvero dalla diversa data di stipula del contratto o di disposizione dell'esecuzione anticipata. Su richiesta dell'Comune, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta di esecuzione anticipata del contratto.

5.1. REVISIONE DEI PREZZI

Come precisato all'**art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto**, la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- ✓ la revisione verrà riconosciuta **esclusivamente** tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT *"FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente"* intercorrente nei 12 mesi precedenti;
- ✓ la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 31 agosto di ogni anno;
- ✓ la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dalla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;

- ✓ la revisione dei prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. 165/2001.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **idoneità professionale** (art. 83, commi 1 lett. a) e 3 del Codice):

- a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'apposito Albo regionale;
- b) all'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.

Per la comprova dei suddetti requisiti la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico all'interno del DGUE (cfr. successivo paragrafo 16.2), degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ogni operatore economico concorrente deve, **a pena di esclusione**, essere in possesso del seguente **requisito di capacità tecnica professionale** (art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice):

- A. aver svolto regolarmente e con buon esito, nell'ultimo triennio, **almeno due servizi analoghi** a quello oggetto del presente appalto, prestati a favore di differenti Amministrazioni pubbliche o Enti privati, per un importo complessivo di almeno **€ 480.000,00** (Iva esclusa).

Si precisa che per "ultimo triennio" si intende quello comprensivo degli ultimi tre anni scolastici conclusi (ossia 2018/19 – 2019/20 – 2020/21) o quello comprensivo degli ultimi due anni scolastici conclusi e del corrente anno scolastico (ossia 2019/20 – 2020/21 – 2021/22) e che per "servizi analoghi" si intendono servizi di gestione di asili nido pubblici o privati accreditati.

Il concorrente dovrà indicare l'oggetto dei contratti, la durata, i relativi importi, i committenti e i relativi CIG.

- B. possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto "Servizi all'infanzia";

La comprova del requisito mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato. Tale certificazione dovrà essere allegata in sede di gara, in SATER all'interno della busta "Documentazione Amministrativa";

- C. possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione alla norma UNI 11034:2003 nel settore "Servizi all'infanzia".

La comprova del requisito mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato. Tale certificazione dovrà essere allegata in sede di gara, in SATER all'interno della busta "Documentazione Amministrativa".

8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE [si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile](#). In particolare, nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel dettaglio, **i requisiti generali e di idoneità** di cui ai paragrafi 7 e 8.1 devono sempre essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Si precisa che, con riferimento ai requisiti di idoneità di cui al paragrafo 8.1., ciascun operatore deve essere in possesso del requisito di idoneità riferito alla propria natura giuridica.

Il **requisito di capacità tecnico-professionale** di cui al **paragrafo 8.2. lett. A** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo (orizzontale), dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

I **requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui al **paragrafo 8.2. lett. B, C** devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento.

N.B.: Nel presente affidamento non è prevista l'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale in quanto vi è una sola prestazione principale e non anche prestazioni secondarie.

8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati

- **i requisiti generali e di idoneità professionale** di cui ai paragrafi 7 e 8.1. devono essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- **i requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui al paragrafo 8.2. devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo. La sussistenza, in capo ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dei requisiti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere tecnico professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la SUA impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'RFA richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.4., al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la SUA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per l'avvalimento si consiglia di utilizzare gli appositi Modelli di cui all'Allegato 8 al presente disciplinare.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo.

11. SUBAPPALTO

Il subappalto è vietato.

Tale previsione trova il suo fondamento nella particolare natura del presente appalto e della necessità di assicurare una gestione quanto più unitaria dell'appalto medesimo, anche al fine di agevolare la fase di controllo del Comune di un servizio di particolare importanza e "delicatezza/criticità" quale quello di gestione dell'asilo nido.

In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

Si ricorda inoltre che il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza 28.03.2020, n. 371 ha precisato che *"l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 105). Pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Ciò è coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 71, riguardante il subappalto."*

12. GARANZIA PROVVISORIA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), non si richiede la costituzione di garanzia provvisoria da parte dei concorrenti ai fini della partecipazione alla presente gara, fermo restando la necessità di presentare, in sede di gara, la dichiarazione di impegno di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, da parte di un fideiussore, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 103 del Codice. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo da corrispondere ai sensi di tale delibera è pari a **€ 35,00** (trentacinque/00).

Si precisa che il mancato pagamento del contributo nell'importo sopra indicato costituisce **causa**

di esclusione. L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce, infatti, condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici, come specificato nella risposta di ANAC alla FAQ n° 36 sul sito internet istituzionale dell'Autorità, al seguente link:
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/riscossione>.

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul Portale Pagamenti ANAC al link:
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> (GCG), attraverso le seguenti modalità di pagamento:

a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la SUA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia

stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la SUA esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, relazione tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ORE 18:00 DEL GIORNO 18 LUGLIO 2022.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA ove per ritardo o disguidi o motivi

tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la SUA, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La SUA, si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutti i documenti devono essere sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Come ulteriormente precisato nel presente Disciplinare, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), le eventuali dichiarazioni integrative da rendere da parte delle consorziate esecutrici in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, le eventuali dichiarazioni di avvalimento e l'offerta economica devono essere redatti sui modelli predisposti dalla SUA e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.)

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della SUA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine - pari a sette giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 83 del Codice, relativo all'istituzione presso l'ANAC del sistema del rating d'impresa e delle relative premialità, *"i requisiti reputazionali alla base del rating tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio..."*.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La **busta "Documentazione Amministrativa"** dovrà contenere i seguenti documenti:

- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Allegato 6)** – cfr. paragrafo 16.1;
- **DGUE e DGUE** di eventuali **ausiliarie**, nonché quelli derivanti dalla **partecipazione in forme plurisoggettive**, compilato/i tramite il SATER – cfr. paragrafo 16.2;
- **(eventuale) Dichiarazioni integrative delle consorziate esecutrici** (in caso di partecipazione in consorzio stabile) ("**Allegato 7**");
- **(eventuale) Attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo** ("**Allegato 7 bis**");
- **(eventuale)** ulteriore documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione secondo quanto previsto dal presente Disciplinare;
- **(eventuale) Modulo dichiarazioni di avvalimento** ("**Allegato 8**");

- **PASSOE**. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC**;
- **Documento** attestante la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **(eventuale) Procura**, nel caso in cui la documentazione sia firmata da procuratore, o altro eventuale documento che attesti i poteri del sottoscrittore.

Tale documentazione amministrativa dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all'**Allegato 6** "*Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative*" e deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni in esso previste.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete

che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

ATTENZIONE: qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile **oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura**, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La SUA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, [compilando il modello presente sul SATER](#), secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai

requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la SUA e le Amministrazioni contraenti, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare compilando quanto segue:

- a) la sezione A, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui paragrafo 8.1. del presente Disciplinare;
- b) la sezione C, per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.2. del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e/o si fossero verificati casi di cessioni o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse.

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica o cessati) indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure dalla banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

NOTA BENE: Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'8/11/2017 (al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti e che ha sostituito il precedente comunicato del 26/10/2016), compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 56/2017.

Nel caso in cui il Legale Rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2, 5 lett. c) e 5 lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2, 5 lett. c) e 5 lett. l), firmandola digitalmente o, in alternativa, scansando il documento con firma autografa e allegando, in questo secondo caso, copia conforme del documento di identità in corso di validità.

16.3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

16.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo

16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente può dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente **può** quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "OFFERTA TECNICA" (cfr. paragrafo 18), contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali **PARTI** dell'offerta (**non già tutta l'offerta. N.B.**) sono da segretare.

La SUA si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che, in caso di accesso cd. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale, secondo quanto precisato nel modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" di cui all'Allegato 6.

IMPORTANTE: Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta tecnica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta tecnica" contiene i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica che dovrà essere redatta dal concorrente nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

Per ogni singolo criterio di valutazione sarà redatta una specifica relazione che dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante della ditta concorrente, ognuna delle quali non dovrà superare il numero di facciate indicato nella descrizione di ciascun criterio di cui al successivo punto 20.1, (comprensive di eventuali allegati), foglio A4 (è escluso dal computo delle facciate la pagina di copertina e l'indice riepilogativo), con font di dimensioni equivalenti al carattere Times New Roman– corpo 12, margini superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2.

Le eccedenze rispetto ai limiti dimensionali della Relazione sopra evidenziati non saranno oggetto di valutazione e verranno pertanto considerate come non esistenti;

- eventuali **“Segreti tecnici e commerciali”**, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.

La Relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa del servizio offerto, **con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 20.1, seguendo pedissequamente l'ordine ivi riportato.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, **a pena di esclusione**. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara.**

| |
|---|
| <p>N.B. La documentazione tecnica <u>DEVE</u> essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica e agli elementi economici in quest'ultima contenuti.</p> |
|---|

19. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta **“offerta economica”** contiene, **a pena di esclusione**, il ribasso percentuale proposto dal concorrente sull'importo complessivo posto a base di gara, pari a **€ 481.408,97** (oltre IVA di

legge). Il concorrente dovrà esprimere il proprio ribasso percentuale nell'apposito spazio dedicato su SATER, il ribasso dovrà presentare al massimo due cifre decimali.

L'offerta economica dovrà essere compilata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici

Il concorrente dovrà allegare obbligatoriamente nella busta economica il modulo di cui all'**Allegato 9**, contenente la specificazione del **costo mensile del servizio riferito a ciascun bimbo che fruisce del servizio nido a tempo pieno** scaturente dall'applicazione del **ribasso percentuale** offerto, sull'importo unitario posto a base di gara, pari a € 694,6738 bimbo/mese (oltre IVA).

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto e l'importo orario contrattuale indicato per l'esecuzione del servizio nell'allegato 9, prevarrà il valore di ribasso percentuale più favorevole per il Committente.

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa a:

- ✓ i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore economico offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente alla sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...); essi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa. Detti costi della sicurezza non possono essere pari a zero;
- ✓ la spesa relativa al **costo lordo del personale** per l'esecuzione del servizio. I costi del personale non devono risultare inferiori ai minimi salariali indicati nelle apposite tabelle ministeriali, **a pena di esclusione**. Nell'allegato 9 va specificata la composizione dei costi di manodopera, compilando la tabella predisposta come fac-simile.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi di manodopera e dei costi per la sicurezza aziendale interna, nell'ambito dell'offerta economica, comporta **l'esclusione dalla gara**.

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento, **a pena di esclusione**.

L'offerta economica è **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore**; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con applicazione del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, cc 2 e 3 del Codice, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, che verranno attribuiti come specificato in seguito:

- Offerta tecnica = Max punti 90
- Offerta economica = Max punti 10

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica verrà valutata tenendo conto del § II delle Linee guida n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016, aggiornate al decreto "correttivo" D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2/05/2018, sulla base dei criteri e relativi punteggi riportati nella seguente tabella:

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

| <i>Criteria di valutazione</i> | <i>Discrezionale</i> D | <i>Sub-criteri di valutazione</i> | <i>Punteggio massimo attribuibile</i> |
|---------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 Progetto pedagogico | D | <p>1.1 Finalità Il concorrente descriva in modo chiaro e sintetico:</p> <p>a) i valori e gli orientamenti che definiscono l'identità pedagogica del servizio, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale;</p> <p>b) le intenzioni educative del servizio, calibrate anche in relazione ai bisogni educativi, sociali e culturali dei bambini e delle famiglie e volte ad assicurare il diritto all'educazione nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze.</p> <p>La Commissione valuterà la qualità della proposta presentata, premiando le offerte che siano in grado di rispondere ai valori ed alle intenzioni educative previste dalla normativa regionale di riferimento.</p> <p><i>Il concorrente dovrà predisporre una relazione di max 1 facciata formato A4 (che non includono l'eventuale copertina) con font di dimensioni equivalenti al Times New Roman – corpo 12, superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2</i></p> | 10 |

| | | | |
|---|----------|--|----|
| 2 | D | 2 Criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo | 58 |
| <p>Progettazione e organizzazione educativa del servizio</p> | | <p>Il concorrente descriva in modo chiaro e sintetico:</p> <p>a) l'organizzazione dello spazio educativo legata alla necessità di coniugare il bisogno di intimità e sicurezza emotiva del bimbo con l'esigenza di esplorazione e scoperta. La Commissione potrà assegnare un massimo di 10 punti valutando la proposta presentata con particolare riferimento alla possibilità che il bimbo possa costruire una sua sfera privata e personale.</p> <p>b) una scansione temporale della giornata che consenta al bimbo di trovare dei punti di riferimento stabili e riconoscibili. La Commissione potrà assegnare un massimo di 10 punti valutando la proposta presentata con particolare riferimento all'esigenza di contemperare i tempi ed i ritmi del bimbo con quelli dell'istruzione.</p> <p>c) proposte educative modulate in relazione alle specificità dei bimbi e nel contesto di un disegno complessivo in cui ogni esperienza infantile possa trovare collocazione e significato. La Commissione potrà assegnare un massimo di 10 punti valutando la proposta presentata con particolare riferimento alla promozione dell'autonomia e sviluppo del bimbo e ad arricchirne il patrimonio esperienziale.</p> <p>d) modalità di relazione e partecipazione delle famiglie: obiettivi e strategie relative alla partecipazione e alle modalità di rapporto con le stesse. La Commissione potrà assegnare un massimo di 10 punti valutando la proposta presentata con particolare riferimento alle modalità di comunicazione, informazione e confronto (individuali e di gruppo).</p> <p>e) modalità con cui si realizza il raccordo con la rete delle istituzioni del territorio La Commissione potrà assegnare un massimo di 9 punti valutando la proposta presentata con particolare riferimento alle azioni di raccordo con le scuole dell'infanzia.</p> | |

| | | | |
|---|----------|---|----|
| | | <p>f) criteri e modalità di funzionamento del “gruppo di lavoro” con riferimento alla definizione degli strumenti progettuali.</p> <p>La Commissione potrà assegnare un massimo di 9 punti valutando la proposta presentata con particolare riferimento ai tempi ed alle metodologie adottate.</p> <p><i>Il concorrente dovrà predisporre una relazione di max 6 facciate complessive e massimo 1 facciata per ciascun punto a, b, c, d, e, f formato A4 (che non includono l'eventuale copertina) con font di dimensioni equivalenti al Times New Roman – corpo 12, superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2</i></p> | |
| 3 | D | <p>3</p> <p>Il concorrente descriva in modo chiaro e sintetico:</p> <p>a) le modalità, i tempi e gli strumenti di autovalutazione;</p> <p>b) la condivisione del processo autovalutativo;</p> <p>c) le azioni poste in essere per migliorare il servizio ovvero eliminare criticità eventualmente riscontrate.</p> <p>La Commissione valuterà la proposta presentata con particolare riferimento a quanto indicato al punto c).</p> <p><i>Il concorrente dovrà predisporre una relazione di max 1 facciata formato A4 (che non includono l'eventuale copertina) con font di dimensioni equivalenti al Times New Roman – corpo 12, superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2</i></p> | 10 |
| 4 | D | <p>4.1 - Seminari su tematiche infantili</p> <p>Il concorrente dovrà garantire annualmente (per ognuno dei tre anni di validità dell'appalto e con tematiche diverse) un incontro con uno specialista su tematiche educative in età evolutiva, aperto ai genitori dei bimbi frequentanti il nido comunale, della durata di 2 ore/anno.</p> <p>Non saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, ulteriori attività indicate dal concorrente.</p> <p>La Commissione assegnerà il punteggio sulla base di schematica relazione e tenuto conto della pertinenza delle attività proposte.</p> <p>Il concorrente dovrà redigere apposita scheda indicando: titolo – obiettivi – attività – personale impiegato e relativi</p> | 8 |

| | | | |
|--|----------|---|---|
| | | costi. <i>Il concorrente dovrà predisporre una relazione di max 1 facciata formato A4 (che non includono l'eventuale copertina) con font di dimensioni equivalenti al Times New Roman – corpo 12, superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2</i> | |
| 5 Organizzazione servizi ausiliari | D | 5 Il concorrente, fermo restando quanto indicato all'art. 6 e) del Capitolato speciale d'appalto, descriva in modo chiaro e sintetico il processo posto in essere con particolare riferimento a prodotti detergenti ecolabel che si impegna ad utilizzare, indicando nome commerciale. La commissione valuterà il progetto presentato premiando le offerte in relazione alla frequenza e accuratezza delle operazioni di igiene e pulizia. <i>Il concorrente dovrà predisporre una relazione di max 1 facciata formato A4 (che non includono l'eventuale copertina) con font di dimensioni equivalenti al Times New Roman – corpo 12, superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2</i> | 4 |

Quanto ai “Punteggi Discrezionali”, indicati con la lettera “**D**”, il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e che saranno valutati sulla base delle previsioni di cui alla lettera a), paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, e più precisamente:

- ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente $V(a)_i$, variabile tra 1 e 0, a ciascun criterio o sub- criterio oggetto di valutazione;
- si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi;
- si moltiplicherà il coefficiente medio definitivo così ottenuto per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio (indicato nella tabella sopra riportata), determinando in tal modo il punteggio da assegnare per ogni criterio o sub-criterio;
- quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori:

Non valutabile (coefficiente 0): sarà attribuito ai Concorrenti che non offrono proposta oppure a quelli che offrono prestazione corrispondente al minimo previsto dal capitolato, senza migliorie rispetto a quanto richiesto.

Insufficiente (coefficiente da 0,01 a 0,25): attribuito all'offerta i cui contenuti sono sviluppati con un livello di approfondimento limitato ed insufficiente rispetto al criterio in esame, e/o tale da non rendere evidente la concreta attuabilità dei contenuti del medesimo e/o all'offerta che contenga proposte poco attinenti al criterio da valutare.

Sufficiente (coefficiente da 0,26 a 0,50): attribuito all'offerta la cui relazione contiene trattazione sintetica e con approfondimento solo sufficiente del criterio trattato e/o nel caso contenga una proposta poco significativa relativamente al criterio in questione

Buono (coefficiente da 0,51 a 0,75): attribuito all'offerta la cui relazione, seppure sintetica, sia rispondente in modo significativo a quanto richiesto e contenga migliorie di rilievo.

Ottimo (coefficiente da 0,76 a 1,00): attribuibile all'offerta la cui relazione esponga con un livello dettagliato ed esaustivo di approfondimento una proposta coerente con quanto richiesto e contenente elementi migliorativi rilevanti.

All'offerta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo dell'elemento in esame.

Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo della seguente formula:

$$S_o = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove:

So = punteggio offerta in esame

Ra = coefficiente offerta in esame

Rmax = miglior coefficiente

A ciascun concorrente sarà assegnato infine un **punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica**, ottenuto dalla somma dei singoli punteggi assegnati per ciascun sub-criterio secondo quanto sopra indicato.

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta che presenterà il maggior ribasso percentuale da applicarsi all'importo contrattuale per l'esecuzione del servizio posto a base di gara (pari a € **481.408,97** oltre IVA) verrà assegnato il punteggio economico massimo previsto (**10 punti**).

Alle altre offerte, verranno assegnati punti decrescenti secondo le formule sottoesposte (metodo bilineare):

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * ((A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}}))$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo (da moltiplicare per il punteggio massimo previsto = 10 punti)

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

La suddetta formula può essere esplicitata come segue.

La commissione stabilisce prioritariamente la media aritmetica di tutti i ribassi offerti, applicando, alternativamente (a seconda che la percentuale di ribasso offerta dal concorrente considerato sia uguale/inferiore ovvero superiore alla predetta media), le sotto indicate formule:

a) Valore dell'offerta del concorrente considerato uguale/inferiore alla media delle offerte:

$$C_i = \frac{0,90 \times \text{ribasso offerta in esame}}{\text{media di tutti i ribassi}}$$

b) Valore dell'offerta del concorrente considerato superiore alla media di tutte le offerte:

$$C_i = 0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{\text{ribasso offerta in esame} - \text{media di tutti i ribassi}}{\text{massimo ribasso} - \text{media di tutti i ribassi}}$$

20.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi e coefficienti agli elementi sopra riportati, procederà – in relazione a ciascuna offerta – ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della seguente formula:

$$P_{\text{tot}}(i) = P_t(i) + P_e(i)$$

dove:

$P_{\text{tot}}(i)$ = punteggio totale del concorrente i-esimo;

$P_t(i)$ = punteggio conseguito dall'offerta tecnica dal concorrente i-esimo;

$P_e(i)$ = punteggio conseguito dall'offerta economica dal concorrente i-esimo.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli

elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque;

RIPARAMETRAZIONE: Al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, **non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi ulteriore** rispetto alla riproporzione dei coefficienti prevista dal paragrafo V delle Linee Guida Anac n. 2 e sopra specificata.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **19 LUGLIO 2022 alle ore 9:30**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà **esclusivamente in modalità telematica** e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata.

L'RFA procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER, affiancato da un testimone, il quale svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Successivamente l'RFA procederà a:

- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui agli artt. 29, comma 1 e 76, comma 2-bis del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tenuto conto degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, e in considerazione della sospensione dell'Albo nazionale dei commissari di gara, la commissione giudicatrice è nominata dalla SUA della Provincia di Piacenza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta (in considerazione dell'importo sottosoglia comunitaria del presente appalto) da un numero dispari pari a n. 3 membri, i quali posseggano le competenze per procedere ad un'adeguata e globale valutazione delle offerte, "secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata" (ex multis, TAR Lazio-Roma, Sez. III quater, 24 maggio 2019, n. 6490), "potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente" (TAR Veneto, Sez. III, 29 novembre 2017, n. 1091).

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla SUA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP del Comune nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La SUA pubblica, sul proprio profilo internet, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Trova applicazione l'art. 77, comma 2, del Codice secondo cui *".....la Commissione..... di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni"*

23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l'RFA procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 29.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'RFA che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" ed "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (cfr. art. 97, comma 6 del Codice), il RUP del Comune, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il calcolo della soglia di anomalia, che sarà effettuato qualora ne sussistano i presupposti, viene effettuato sui valori dei punteggi derivanti dai coefficienti non riproporzionati.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della SUA procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente, per il tramite dell'RFA, la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Verranno escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà ai sensi del seguente paragrafo 25.

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice sul concorrente primo classificato nella graduatoria finale, a cura della SUA.

Tali verifiche avverranno attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. All'esito di tali verifiche l'RFA trasmetterà tutti i documenti di gara al RUP del Comune per gli adempimenti di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP del Comune, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il medesimo RUP, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, procede all'adozione della Determina di aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP del Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

Il RUP del Comune aggiudicherà, quindi, al secondo graduato in subordine all'esito positivo delle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il servizio verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis*, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 non si applica, ai sensi del comma 10, lettera b), ultimo periodo, del medesimo articolo.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento disposto dal Comune.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta dal Comune nel termine fissato, è condizione essenziale per la stipula del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei

principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal CCNL di settore e dalla normativa applicabile.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato dal gestore uscente è indicato nel Progetto ex art. 23 del Codice, di cui all'**Allegato 1**.

Il concorrente dovrà indicare le modalità di applicazione della clausola sociale all'interno della Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative di cui all'Allegato 6.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente contratto. Ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 209 del Codice è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia Romagna, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla SUA Provincia di Piacenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia di Piacenza individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia di Piacenza, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Provincia di Piacenza in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Il responsabile del trattamento per la SUA è la dott.ssa Angela Toscani.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza è SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): dpo@provincia.pc.it.

Il responsabile del trattamento dei dati personali della presente procedura è il RUP della gara, Elena Baiguera, Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e Pubblica Istruzione del Comune di Vigolzone.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Vigolzone è: Simona Persi mail : dpo@comune.vigolzone.pc.it.